

SENT N. 2/2026

N. 8/2026 R.G.



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale ordinario di Aosta

Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Marra	- Presidente
dott. Marco Tornatore	- Giudice est./rel.
dott. Maurizio D'Abrusco	- Giudice

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, promosso da:

NOVALLET Giuliana, nata ad Aosta il 25.03.1964, codice fiscale NVLGLN64C65A326F, residente in Châtillon (AO), Via Tornafol n. 8;
assistito e difeso dall'avv. RIZZO Viviana del Foro di Aosta;

RICORRENTE

OGGETTO: Ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 13.4.2026, NOVALLET Giuliana chiedeva che venisse dichiarata l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Le funzioni di Gestore della crisi sono state attribuite all'avvocata GILLIAVOD Federica del Foro di Aosta,

Il ricorso è fondato.



L'esponente si trova infatti in stato di indebitamento. Come risulta dalla relazione particolareggiata redatta dal professionista (con funzioni di OCC), emergono come cause principali del sovraindebitamento una pluralità di fattori personali, familiari, lavorativi e sanitari, tra loro interconnessi e progressivamente cumulatisi nel tempo.

In primo luogo, assume rilievo la separazione coniugale avvenuta nel 2010, che ha determinato per NOVALLET Giuliana l'onere pressoché esclusivo della cura materiale ed economica del figlio minore, con il solo apporto di un assegno di mantenimento limitato e senza un effettivo contributo alle spese straordinarie. Tale situazione ha inciso in modo negativo sull'equilibrio reddituale della debitrice, la quale ha dovuto sostenere integralmente i costi di mantenimento, educativi e sanitari del figlio.

Sul piano lavorativo, la debitrice ha svolto per molti anni attività di guida turistica con redditi caratterizzati da forte variabilità e stagionalità, che non hanno garantito entrate costanti e prevedibili. Successivamente, pur avendo ottenuto un impiego a tempo indeterminato presso la Regione Autonoma Valle d'Aosta, il reddito complessivo si è rivelato inferiore rispetto alla precedente attività autonoma, rendendo necessario il mantenimento di prestazioni lavorative occasionali, comunque insufficienti a colmare lo squilibrio tra entrate e obbligazioni assunte.

Incide altresì l'assunzione di finanziamenti destinati a esigenze non voluttuarie ma funzionali alla continuità lavorativa e alla gestione familiare, quali l'acquisto di autoveicoli resosi necessario anche a seguito della distruzione del mezzo per evento accidentale, nonché la ristrutturazione dell'immobile di residenza per adeguarlo alle condizioni di salute della madre, poi deceduta nel 2016. La morte di quest'ultima ha comportato anche la perdita di un sostegno economico e organizzativo rilevante per il nucleo familiare.

Un ulteriore elemento determinante è rappresentato dalla grave patologia cerebrale insorta nel 2023, che ha imposto un lungo periodo di inattività lavorativa e, successivamente, limitazioni alla capacità reddituale, in particolare l'impossibilità di svolgere turni notturni precedentemente più remunerativi. A ciò si aggiungono le spese e le difficoltà connesse ai problemi di salute del figlio e allo stato depressivo della debitrice, con ricadute sia economiche sia organizzative.

Nel complesso, il sovraindebitamento viene ricondotto a un progressivo squilibrio tra risorse disponibili e obbligazioni assunte, determinato da eventi personali e sanitari di



rilievo, dalla precarietà e riduzione del reddito, nonché dalla necessità di ricorrere nel tempo a strumenti di credito per far fronte a esigenze di vita ordinaria, senza che emergano condotte imprudenti o speculative.

Dalla relazione depositata dal Gestore della crisi emergono i dati reddituali, di spesa e patrimoniali della debitrice NOVALLET Giuliana con sufficiente completezza per gli ultimi esercizi disponibili.

Quanto al reddito annuo, risulta che negli ultimi tre anni fiscali la debitrice ha percepito, per l'anno di imposta 2022, un reddito imponibile complessivo pari a euro 31.698,00, composto da euro 28.827,00 da lavoro dipendente ed euro 3.520,00 da attività occasionale; per l'anno di imposta 2023 un reddito imponibile complessivo pari a euro 35.668,00, composto da euro 31.910,00 da lavoro dipendente ed euro 3.675,00 da attività occasionale; per l'anno di imposta 2024 un reddito imponibile complessivo pari a euro 30.990,00, composto da euro 27.590,00 da lavoro dipendente ed euro 4.025,00 da attività occasionale. Per il periodo più recente, la relazione indica una media mensile netta di circa euro 1.965 derivante dal lavoro dipendente, incrementata da redditi occasionali medi annui pari a circa euro 3.500-4.000, oltre ad assegno di mantenimento per il figlio e assegno unico, espressamente qualificati come non rilevanti ai fini della liquidazione.

In relazione alle spese, il Gestore ha ricostruito costi mensili ordinari riferibili al mantenimento della debitrice e del figlio convivente, comprendente canone di locazione e oneri condominiali, utenze domestiche, spese alimentari, spese sanitarie, spese per trasporti, assicurazioni, istruzione, abbigliamento e costi correnti di gestione familiare. Tali spese sono state quantificate in complessivi euro 1.553,00 mensili, importo ritenuto necessario e da escludere dalla liquidazione quale soglia di mantenimento, tenuto conto della composizione del nucleo familiare e delle condizioni di salute della debitrice e del figlio.

Quanto al patrimonio, la debitrice risulta titolare di quote di comproprietà su numerosi terreni agricoli ubicati nei Comuni di Montjovet e Saint-Vincent, il cui valore complessivo di stima è pari a euro 42.435,79, con valore di realizzo prudenzialmente ridotto in considerazione della vendita in sede concorsuale. È altresì proprietaria di un'autovettura Fiat 500L immatricolata nel 2013, di valore modesto, per la quale è stata proposta l'esclusione dall'attivo in quanto bene necessario alle esigenze lavorative e



familiari. Non risultano beni mobili di pregio, quote societarie, né crediti esigibili; i conti correnti presentano saldi di modesta entità.

Il patrimonio è quindi costituito essenzialmente da terreni agricoli, dal reddito da lavoro e dal trattamento di fine rapporto, destinato a rilevare solo ove divenga esigibile nel corso della procedura.

Dalla relazione del Gestore della crisi risulta che l'ammontare complessivo dell'esposizione debitoria della debitrice è pari a euro 85.543,90.

Di tale importo, la quota dei debiti privilegiati ammonta complessivamente a euro 10.947,95 ed è costituita da crediti di natura tributaria e contributiva vantati da enti pubblici locali e dall'amministrazione finanziaria, nonché da tributi automobilistici regionali, tutti assistiti da privilegio ai sensi delle pertinenti disposizioni codicistiche.

La restante parte dei debiti, pari a euro 74.595,95, è qualificata come chirografaria ed è riferibile prevalentemente a rapporti di finanziamento e credito al consumo intrattenuti con istituti bancari e intermediari finanziari, nonché a ulteriori posizioni di natura privatistica non munite di cause legittime di prelazione.

Per i crediti assistiti da privilegio, l'ammontare complessivo è pari a euro 10.947,95. In tale categoria rientrano i crediti di STEP s.r.l., relativi a tributi comunali del Comune di Châtillon (TARI e acqua), per euro 1.246,11, assistiti da privilegio ai sensi degli articoli 2752, comma 3, e 2778, n. 20, codice civile; del Comune di Châtillon, per tributi locali, per euro 809,54, e del Comune di Saint-Vincent, per euro 560,00, entrambi muniti del medesimo privilegio; dell'Agenzia delle Entrate, per euro 308,88; dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione Valle d'Aosta, per euro 7.172,89, assistiti da vari gradi di privilegio *ex artt.* 2752, 2753, 2754, 2758 e 2775 c.c.; nonché della Regione Autonoma Valle d'Aosta, per tributi automobilistici, per euro 850,62, anch'essi qualificati come privilegiati.

Per i crediti chirografari, l'importo complessivo è pari a euro 74.595,95. In questa categoria sono compresi i crediti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione Valle d'Aosta per euro 1.712,95 non assistiti da privilegio; della UNICREDIT Banca s.p.a., per euro 43.564,00, derivanti da rapporti di finanziamento; della YOUNITED, per euro 1.862,00; della AGOS Ducato s.p.a., per euro 7.327,00; della PREXTA s.p.a., per euro 19.191,00, con indicazione di una cessione volontaria del quinto dello stipendio in corso; della



COFIDIS s.p.a., per euro 272,00; della ABACO s.p.a. – Consorzio Idrico Montjovet, per euro 379,00; e della FINITALIA s.p.a., per euro 288,00.

Avendo il debitore proposta ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, va rilevato che i debiti scaduti e non pagati risultano di ammontare superiore ad euro 50.000,00.

Come da specifica attestazione del professionista (con funzioni di OCC), imposta dall'art. 268 comma 3 CCI, nel testo novellato dal decreto legislativo 13 settembre 2024 n. 136, recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, durante il periodo di liquidazione controllata è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Il citato professionista ha altresì formulato un parere favorevole all'ammissione del debitore alla procedura in oggetto, sussistendo nel caso di specie i requisiti prescritti dall'art. 269 CCI, relativamente alla completezza ed all'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda di ammissione alla Procedura.

Risultano inoltre depositati in allegato alla relazione particolareggiata:

- l'elenco creditori (cfr. allegato alla relazione particolareggiata alla lettera A);
- la nota relativa alla consistenza e composizione del patrimonio (cfr. allegato alla relazione particolareggiata alla lettera D);
- l'elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni (cfr. allegato alla relazione particolareggiata alla lettera B);
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni (cfr. allegato alla relazione particolareggiata alla lettera C);
- l'elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia (cfr. alla lettera D allegata alla relazione particolareggiata).

Come da attestazione di cancelleria datata 16.4.2026, in atti, non risulta che siano state presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni (CCI).

In conclusione, ritiene il Tribunale, per quanto sopra esposto ed argomentato, che sussistano i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore.



Seguono i provvedimenti indicati nell'art. 270 comma 2 del decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni (CCI), come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 comma 2 del decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni (CCI);

- dichiara l'apertura della liquidazione controllata di **NOVALLET Giuliana**, nata ad Aosta il 25.03.1964, codice fiscale NVLGLN64C65A326F, residente in Châtillon (AO), Via Tornafol n. 8;
- nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Marco Tornatore;
- nomina liquidatore l'avv. Federica Gilliavod del foro di Aosta;
- ordina al debitore, se imprenditore, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché in ogni caso l'elenco dei creditori;
- assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone l'inserimento della presente sentenza nel sito *internet* del Ministero della giustizia, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione presso il registro delle imprese;
- ordina, qualora nel patrimonio siano ricompresi beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

Così deciso in Aosta, nella Camera di Consiglio, il giorno 22 aprile 2026.

Il Presidente
dott. Giuseppe Marra
firma digitale

Il Giudice rel.
dott. Marco Tornatore
firma digitale

